9-7-09

6

Federazione Universitaria Cattolica Italiana

CIRCOLO UNIVERSITARIO CATTOLICO

ROMANO

STATUTO

ROMA
OFFICINA POLIGRAFICA EDITRICE
Piazza della Pigna, 53

1909

CIRCOLO UNIVERSITARIO CATTOLICO ROMANO

STATUTO

ART. I. — È costituito il Circolo universitario cattolico romano, aderente alla Federazione universitaria cattolica italiana.

Scopo.

ART. II. — Scopo del Circolo è: *a*) Educare e confermare i giovani soci nella professione e nella pratica franca ed integra della religione cattolica;

b) Promuovere fra i soci lo spirito di solidarietà fraterna, sviluppando convenientemente ogni iniziativa di assistenza reciproca, sopratutto per quel che riguarda la vita uni-

versitaria. Questa provvida assistenza si estenderà anche, secondo le circostanze, ai giovani studenti del Liceo e dell'Istituto tecnico;

c) Preparare i giovani, anche con esercizi pratici, a prender parte attiva nella vita pubblica, al movimento di restaurazione cattolica della società.

Mezzi.

ART. III. — I mezzi principali di cui il Circolo si serve per raggiungere questi scopi sono:

A) Nel campo dell'istruzione: Scuola di religione. — Conferenza di studi sociali, di filosofia, di cultura generale specialmente storica e giuridica. — Scuole di lingue inglese e tedesca. — Biblioteca e sala di lettura fornite di libri, periodici e giornali atti alla sana cultura dei giovani.

B) Nel campo dell'azione: *a*) Istituzione di un ufficio di segretariato il quale fornisca ai soci, specialmente del primo anno di Università, tutte le indicazioni pratiche atte a tutelare la loro moralità e ad agevolare la loro vita universitaria. Il segretariato sarà composto di cinque soci scelti tra le varie facoltà e sarà presieduto da un membro del

Consiglio direttivo. — *b*) Nomina di una Commissione di cinque soci a cui sarà affidato l'incarico speciale di aver cura degli studenti liceali e dell'Istituto tecnico, per preservarli dall'immoralità ed attirarli alla partecipazione alla vita del Circolo, secondo i limiti che saranno determinati dal Consiglio direttivo. — *c*) Inoltre i soci, secondo il tempo e le forze disponibili, presteranno praticamente il loro concorso nell'azione di propaganda cristiana e sociale, mettendosi a disposizione delle associazioni cattoliche per tal fine istituite.

Organizzazione.

ART. IV. — I **soci** sono *attivi, aggregati, onorari:*

Attivi potranno essere soltanto gli studenti dell'Università di Roma, i quali poi hanno diritto di rimanere soci attivi sino a due anni dopo compiuti gli studi universitari.

Aggregati, gli studenti liceali e degli ultimi due anni dell'Istituto tecnico, che poi passeranno negli istituti universitari.

Onorari, i soci emeriti, i professori e coloro che avessero acquistato verso il Circolo speciali benemerenze.

ART. V. — Solo i soci attivi hanno diritto d'intervenire alle adunanze ordinarie del Circolo riguardanti il regime interno del Circolo stesso e possono occupare cariche effettive. Ogni altro diritto è comune a tutti i soci.

ART. VI. — I soci attivi devono pagare una tassa di una lira ogni bimestre dal novembre al giugno. Chi non paga per due bimestri consecutivi potrà esser radiato doll'albo dei soci. I soci aggregati pagheranno la metà.

ART. VII. — I nuovi soci debbono essere irreprensibili nella condotta morale e di principî cattolici in tutto ossequenti alla direzione della S. Sede. Sono presentati da due soci attivi e ammessi dal Consiglio direttivo, dopo assunte precise e diligenti informazioni.

ART. VIII. — L'Associazione è retta da un **Consiglio di presidenza**, composto di un presidente, due vice-presidenti, un assistente ecclesiastico, quattro consiglieri, un segretario, un cassiere.

ART. IX. — Il Consiglio di presidenza, meno l'assistente ecclesiastico, è elettivo. Sarà rinnovato ogni anno nella assemblea generale del giugno.

ART. X. — Il Consiglio direttivo si aduna due volte al mese ordinariamente, studia i

provvedimenti relativi al benessere e allo sviluppo del Circolo, dirige l'amministrazione, prende i provvedimenti d'urgenza, salvo a riferirne all'assemblea generale, ecc.

ART. XI. — L'**assistente ecclesiastico** rappresenta nel Circolo l'Autorità ecclesiastica; interviene alle adunanze generali del Circolo e delle Commissioni. Esso non prende parte alle votazioni, ma può tuttavia, quando lo giudichi conveniente, sospendere la discussione e l'accettazione di proposte, rimettendone, ove sia necessario, la decisione all'autorità ecclesiastica superiore. Veglia amorevolmente sulla condotta religiosa e morale dei soci.

ART. XII. — L'assistente ecclesiastico è nominato dall'Emo Card. Vicario e rimane in carica a beneplacito dello stesso Emo.

ART. XIII. — Le attribuzioni dei singoli componenti il Consiglio direttivo e le altre Commissioni e tutte le altre norme riguardanti la vita e il funzionamento del Circolo, verranno fissate in apposito regolamento.

ART. XIV. — Le modificazioni al presente Statuto non potranno esser fatte che dall'assemblea generale dei soci.

Pietro del Titolo dei SS. Quattro Coronati, della S. R. C. Prete Cardinale Respighi, della Santità di N. S. Vicario Generale, della Romana Curia e suo Distretto Giudice Ordinario, ecc.

Vista la domanda del Comitato provvisorio costituitosi in seno al Congresso universitario cattolico di Roma,

Visto lo statuto che dal Comitato stesso ci è stato presentato,

Noi in virtù della nostra facoltà ordinaria dichiariamo istituito il Circolo Universitario Cattolico Romano, che fa parte della Federazione universitaria cattolica italiana, e ne approviamo lo statuto sociale annesso al presente decreto,

Dato in Roma, dalla Nostra Residenza li 9 luglio 1909.

Pietro Respighi Card. Vicario

Francesco Can. **Faberi**, *Segretario.*

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE
B7301001